



Danno patrimoniale: il â??reddito dichiaratoâ?•

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la <u>sentenza n. 23330 del 29 agosto 2024</u>, Ã" stata chiamata a precisare se, per il calcolo del lucro cessante, lâ??**adeguamento ai parametri degli studi di settore** concorra o meno a formare il reddito di riferimento per il calcolo.

Il ricorrente si doleva infatti della quantificazione del danno patrimoniale, in quanto la sentenza impugnata aveva assunto come base numerica del calcolo â?? peraltro, poi correttamente sviluppato sul piano strettamente aritmetico â?? il â??**reddito lordo dâ??impresa**â??, risultante dai modelli delle dichiarazioni dei redditi prodotte dal danneggiato, anziché il â??**reddito lordo reale**â??, ossia il dato ricavabile mediante detrazione, dal primo, della somma indicata nella dichiarazione reddituale a titolo di **adeguamento a â??Parametri e studi di settoreâ?•**. Questâ??ultima non rappresenta un reddito reale ma una posta fittizia indipendente dai risultati economici conseguiti dallâ??impresa e dunque dalle scritture contabili, determinata automaticamente dallâ??erario per ogni annualità e per ogni tipologia dâ??impresa e la cui previsione nella dichiarazione dei redditi Ã" finalizzata unicamente alla determinazione della soglia minima di imposizione fiscale.

La Corte di Cassazione rileva che â?? la censura proposta mette in discussione il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui, agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata lâ?? incidenza dellâ?? invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo **avuto riguardo al reddito â?? dichiaratoâ?• ai fini dellâ?? imposta sul reddito** (Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2018, n. 11759, Rv. 648613-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 luglio 2008, n. 18855, Rv. 604213-01 e, ancora prima, Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 1996, n. 5680 Rv. 498197-01, Cass. Sez. 3, sent. 23 marzo 1994, n. 2822, Rv. 485895-01) â??

Ed invero -richiamando la sentenza n. 11759 del 2018- precisa che: â??/lâ??art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare lâ??incidenza dellâ??inabilità temporanea o dellâ??invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro autonomo, â??sulla



base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dellâ??imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anniâ??. La norma, dunque, â??attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dellâ??applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo lâ??applicazione dellâ??imposta stessa ma alla base imponibile di cui allâ??art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè allâ??importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dellâ??imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute dâ??acconto) ed il totale dei costi inerenti allâ??esercizio professionale â?? analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati â?? senza possibilità di ulteriore decurtazione dellâ??importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute dâ??imposta sofferte dal professionistaâ??.

La Corte di Cassazione ritiene dunque che â??tali affermazioni, applicate al caso che occupa, impongono di valorizzare il fatto (o meglio, il dato testuale, di cui al suddetto art. 4 del D.L. n. 857 del 1976) secondo cui, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacitĂ lavorativa specifica del lavoratore autonomo, ciĂ² che conta Ă" il reddito â??dichiaratoâ?•, irrilevante, pertanto, essendo la circostanza che esso includa la voce che il ricorrente indica come â??adeguamento per studi di settoreâ?•, nel senso che â??imputet sibiâ?• la scelta del Qu.An. di includere la stessa in quella â??base imponibileâ?• che costituisce, come visto, il punto di riferimento per lâ??applicazione della norma summenzionata. Esito, questo, che a maggior ragione si impone, ove si consideri che lâ??odierno ricorrente â?? proprio per la sua condizione di vittima di sinistro stradale â?? poteva avvalersi, nei confronti dellâ??amministrazione finanziaria, della facoltĂ di giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, mediante apposita attestazione rilasciata ai sensi dellâ??art. 10, comma 3-ter, della citata legge 8 maggio 1998, n. 146â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 31 Ago 2024